

Eutopie

Associazione non riconosciuta

c.f. 96653950582 - Via Giuseppe Balzaretto n. 79 - 00163, Roma

Mail: eutopie.associazione@gmail.com - P.e.c.: eutopie@pec.it

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1/2026

L'anno 2026, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 9:00, presso la sede legale dell'Associazione, sita a Roma in via Giuseppe Balzaretto n. 79, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione EUTOPIE, codice fiscale 96653950582, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie per l'adeguamento al Terzo Settore, come da richiesta di integrazione documentale ricevuta dall'Associazione da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 8 giugno 2026;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Enrico Loprevite. Constatata l'assenza del Segretario di ruolo Sig.ra Cristina Bianco Chinto, svolge su nomina del Presidente le funzioni di Segretario verbalizzante della seduta il socio Sig. Emanuele Nagni.

Il Presidente accerta e dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata tramite e-mail inviata in data 23 giugno 2026 a tutti i Soci dell'Associazione;
- che sono presenti numero due soci su un totale di tre soci iscritti (Sig. Enrico Loprevite in proprio, Sig. Emanuele Nagni in proprio e in quanto delegato dalla Sig.ra Cristina Bianco Chinto). Essendo la totalità della compagine sociale rappresentata in proprio o per delega, l'Assemblea si dichiara validamente costituita in forma totalitaria in prima convocazione, sanando qualsivoglia termine di preavviso e raggiungendo i quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto sia per la sessione straordinaria.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita.

1. Modifiche statutarie per l'adeguamento al Terzo Settore, come da richiesta di integrazione documentale ricevuta dall'Associazione da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 8 giugno 2026 avente protocollo numero IDPR 2504369 (punto 1 OdG).

Il Presidente espone all'Assemblea la necessità di adeguare lo Statuto associativo a seguito della nota di richiesta di integrazione documentale inviata dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 8 giugno 2026. Nello specifico, viene letta la richiesta dell'Ufficio che impone la modifica dello Statuto per conformarlo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017).

Il Presidente illustra le nuove formulazioni proposte per la modifica delle disposizioni statutarie:



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 2
Aurelio

N. 691

Socio 3

Data 30.06.2026

REGISTRATO
CON EURO
800,00
IL DIRIGENTE

- **Vecchio testo dell'art. 9.7.:** «9.7. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ricorrano le condizioni, adotta delibera di inammissibilità unanime e motivata. La delibera d'inammissibilità contenente le motivazioni sarà comunicata all'interessato con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione.»
- Nuovo testo dell'art. 9.7.:** «9.7. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ricorrano le condizioni, adotta delibera di inammissibilità unanime e motivata. La delibera d'inammissibilità contenente le motivazioni sarà comunicata all'interessato con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.»
- **Vecchio testo dell'art. 13.1.:** «13.1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche maggiori d'età che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.»
- Nuovo testo dell'art. 13.1.:** «13.1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche maggiori d'età che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.»
- **Vecchio testo dell'art. 14.3.:** «14.3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla normativa vigente.»
- Nuovo testo dell'art. 14.3.:** «14.3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intenderà reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli.»
- **Vecchio testo dell'art. 17.2.:** «17.2. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o in locali pubblici almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.»
- Nuovo testo dell'art. 17.2.:** «17.2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.»
- **Vecchio testo dell'art. 17.6.:** «17.6. Le delibere dell'Assemblea sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento, dei soci presenti, con un quorum costitutivo pari ad un quinto dei soci dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei soci. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio ordinario. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.»

Nuovo testo dell'art. 17.6.: «17.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio ordinario. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.».

L'Assemblea dei soci, dopo approfondita discussione, con il voto favorevole della maggioranza prescritta dallo Statuto per le modifiche statutarie e, in particolare, all'unanimità dei voti espressi in proprio e per delega dai soci rappresentati, **approva le modifiche degli articoli 9.7., 13.1., 14.3., 17.2. e 17.6.** nel testo sopra trascritto. L'Assemblea approva altresì il testo dello Statuto integralmente coordinato e aggiornato con le suddette modifiche, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

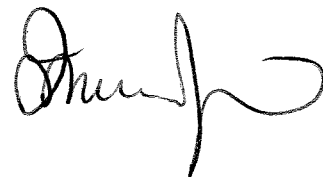
L'Assemblea dà mandato al Presidente di trasmettere il presente verbale e lo Statuto aggiornato all'Ufficio del RUNTS tramite il portale telematico, al fine di completare positivamente la procedura di iscrizione.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 11:15, previa lettura e approvazione.

Il Presidente dell'Assemblea:



Il Segretario dell'Assemblea:



ALLEGATO A

STATUTO



Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in osservanza degli artt. 14 e ss. del Codice civile, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, oltre che nel rispetto dei principi etico-morali e culturali, della natura e dell'ambiente e in attuazione di una comunità fondata sui valori della partecipazione, della solidarietà e del pluralismo, è costituita l'Associazione denominata **"Eutopie"**.

1.2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione diventerà **"Eutopie Ente del Terzo Settore"** (di seguito, per brevità, anche **"Eutopie ETS"** o la **"Associazione"**).

1.3. Di tale denominazione, comprensiva della locuzione **"Ente del Terzo Settore"** o dell'acronimo **"ETS"** e degli estremi dell'iscrizione nel RUNTS di cui al d.lgs. 117/2017, l'Associazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - SEDE

2.1. L'Associazione ha sede legale a Roma.

2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del d.lgs. 117/2017. Mediante delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o chiuse sedi, sezioni operative, domiciliazioni e caselle postali e potranno essere costituiti delegazioni e uffici, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.

Articolo 3 - DURATA

3.1. Il sodalizio ha durata illimitata e, in diretta attuazione degli scopi istituzionali perseguiti, può partecipare quale socio ad enti riconosciuti aventi scopi analoghi o affini, usufruendo delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.

Articolo 4 - STATUTO

4.1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017, delle norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4.2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. L'Assemblea delibera gli eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 5 - ORIGINE

5.1. Eutopie ETS è un organismo spontaneo, libero e democratico, estraneo a collocazioni partitiche ovvero di tutela degli interessi economici dei soci, regolato dagli artt. 36 e ss. del Codice civile, dal d.p.r. 917/1986, dal d.lgs. 117/2017, nonché dal presente Statuto. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità interna della struttura, dall'uguaglianza dei diritti dei soci e dall'elettività delle cariche associative, in osservanza del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

5.2. Lo spirito e l'azione dell'Associazione si fondano sul rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950), del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), delle Convenzioni adottate dall'OIL nn. 29/1930, 105/1957 e 190/2019, delle Convenzioni adottate dall'UNESCO sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (1972) e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2005), delle Convenzioni adottate dall'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979), sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989), sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) e sui diritti delle persone con disabilità (2006), oltreché delle Convenzioni adottate dal Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (2007) e sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (2011).

Articolo 6 - SCOPO

6.1. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del d.lgs. 117/2017 e dettagliate al successivo di cui al successivo art. 6.3.

6.2. In linea con le suindicate fonti sovranazionali, l'Associazione si propone di promuovere il cambiamento delle dimensioni strutturali e culturali da cui origina e si riproduce ogni tipo di prevaricazione ed esclusione sociale, economica e politica, diffondere la valorizzazione delle differenze, sostenere relazioni paritarie e inclusive, contribuire alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, all'emancipazione dallo sfruttamento e al superamento della massificazione, creare uno spazio collettivo di riflessione e confronto su nuove pratiche di sperimentazione sociale fondate sulla cooperazione e la solidarietà, anche promuovendo modelli di intervento adeguati e buone prassi, oltreché sostenere processi di equità sociale in Italia in un quadro di riferimento europeo.

6.3. Per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, co. 1 d.lgs. n. 117/2017: (lett. a) interventi e servizi sociali ex art. 1, co. 1 e 2 l. 8 novembre 2000, n. 328 e ss. mm., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104 e alla l. 22 giugno 2016, n. 112 e ss. mm.; (lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. 28 marzo 2003, n. 53 e ss. mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm.; (lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; (lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lett. n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della l. 11 agosto 2014, n. 125 e ss. mm.; (lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e ss. mm., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

6.4. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

6.5. In conformità all'assenza di ogni fine di lucro è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori anche volontari, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7 - OGGETTO

7.1. Partendo da un'osservazione globale della dimensione individuale e della dimensione sociale della natura umana, l'Associazione svolge le proprie attività per ricostruire un ambiente che garantisca la qualità della vita e favorisca gli sviluppi delle generazioni future.

7.2. L'Associazione concentra il proprio intervento nelle seguenti attività: a) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza di genere, con sostegno, protezione e assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli, anche promuovendo percorsi educativi all'affettività, alle relazioni e alla sessualità e progetti divulgativi e formativi rivolti all'eliminazione degli stereotipi, alla valorizzazione e al rispetto delle differenze, all'inclusione e all'integrazione di ogni tipo di minoranza, al contrasto di ogni forma di discriminazione fondata su età, disabilità, divergenze neuropsichiche, origine etnica, nazionalità, credo religioso, orientamento sessuale, identità di genere o aspetto fisico; b) emancipazione dallo sfruttamento, mediante l'osservazione e l'analisi critica delle dinamiche economiche di espropriazione e sfruttamento delle risorse naturali e delle risorse umane, nonché attraverso l'approfondimento e il contrasto della colonizzazione della dimensione extra-economica, con attività di ricerca e divulgazione di proposte di modelli alternativi che promuovono l'equilibrio sostenibile tra tecnologia, lavoro e ambiente; c) superamento della massificazione, con lo studio, l'elaborazione e la diffusione di modelli alternativi alla standardizzazione di usi e costumi attraverso l'organizzazione e la promozione di produzioni artistiche e sperimentazioni di pratiche finalizzate al miglioramento della qualità degli spazi e dei tempi del quotidiano, oltreché alla riqualificazione urbana.



7.3. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) promuovere, organizzare e svolgere attività di approfondimento e divulgazione in materia di prevenzione e contrasto ad ogni forma di prevaricazione, abuso e dominio e della relativa cultura radicata in ogni ambito della realtà sociale, politica ed economica, sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni verso un autentico cambiamento socio-culturale, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, progetti di informazione e formazione e ogni diverso progetto o evento anche artistico, letterario, musicale, teatrale, sportivo, che sia finalizzato alla denuncia del problema sociale e all'evoluzione culturale e legislativa in materia, anche sostenendo organismi pubblici, privati e associativi che si occupano di tali attività e avanzando proposte normative di iniziativa popolare; b) offrire assistenza e sostegno al territorio, favorire il supporto di specialisti di settore e attivare e promuovere reti tra professionisti, enti territoriali, istituzioni e ogni centro di aggregazione pubblica e privata anche associativa, per promuovere percorsi di recupero della vita e del benessere, anche attraverso la costruzione di punti di ascolto e accoglienza, centri antiviolenza e case rifugio; c) promuovere, organizzare, coordinare e partecipare o aderire a gruppi, eventi, progetti, opere coerenti con le finalità dell'Associazione e, in particolare, le attività e gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita e della salute; d) pianificare, organizzare e/o partecipare a iniziative che hanno la finalità di attivare progetti e gestire eventi coerentemente con gli scopi dell'Associazione, anche in collaborazione con altre strutture ed enti pubblici e/o privati; e) stabilire e/o creare collaborazioni, convenzioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni pubbliche e private e quanti altri perseguano analoghi scopi istituzionali; f) promuovere attraverso siti web, social networks e/o mass media gli scopi e le finalità dell'Associazione e tutto ciò che, seppur non elencato, si renda utile per il relativo perseguimento e raggiungimento; g) redigere pubblicazioni in materia su riviste cartacee e/o online, curare l'edizione di pubblicazioni anche a carattere periodico, nonché editare, curare e pubblicare la stampa di fascicoli tecnici e informativi, manuali, volumi e articoli su giornali e riviste.

7.4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di soci e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e/o privati per gestire attività e iniziative educative e formative, sociali, culturali e/o sportive, nonché collaborare per lo svolgimento di tali manifestazioni e iniziative in coerenza con gli scopi dell'Associazione; esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

7.5. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l'acquisto di beni mobili e immobili, materiali e immateriali, da destinare all'attività sociale, e tutte le operazioni anche finanziarie necessarie.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Articolo 8 - CATEGORIE DI SOCI

8.1. L'Associazione garantisce la democraticità della struttura e l'uguaglianza dei diritti degli associati nel rispetto della normativa vigente, e prevede come categorie di associati i soci ordinari e soci onorari, tutti tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

8.2. I soci dell'Associazione, pur mantenendo la completa autonomia delle attività poste in essere al di fuori dell'Associazione, non potranno però svolgere un'attività contraria agli scopi istituzionali che comporterebbe l'esclusione dall'Associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.

Articolo 9 - SOCI ORDINARI

9.1. Possono assumere la qualità di soci ordinari le persone fisiche maggiori d'età e i soggetti giuridici, anche senza personalità giuridica, che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente al raggiungimento degli scopi istituzionali.

9.2. Ciascun socio ordinario potrà designare la persona destinata a sostituirlo nella sua posizione per tutte le prerogative attribuitegli dal presente Statuto, in caso di sua mancanza, intendendosi per 'mancanza' la morte, l'incapacità sopravvenuta o la rinuncia alla sua posizione. Qualora i soci ordinari non abbiano proceduto alla designazione dei loro sostituti, le funzioni e prerogative attribuite, in caso di loro contemporanea mancanza, saranno di competenza del Consiglio Direttivo.

9.3. Ciascun socio ordinario partecipa all'Assemblea con diritto di voto anche in ordine all'approvazione e alla modifica delle norme e di eventuali regolamenti e può eleggere ed essere eletto negli organi sociali dell'Associazione.

9.4. L'aspirante socio ordinario deve presentare domanda scritta, sottoscrivendo l'impegno a rispettare i valori di inclusione e parità dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità sull'ammissione verificando la coerenza del profilo con gli scopi associativi. L'iscrizione decorre dalla data di annotazione nel Libro Soci, a seguito del primo versamento della quota associativa.

9.5. Ciascun socio ordinario è tenuto a versare la quota associativa annuale, intrasmissibile e non rivalutabile né restituibile, stabilita in funzione dei programmi di attività e determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

9.6. L'ammissione a socio ordinario è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

9.7. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ricorrano le condizioni, adotta delibera di inammissibilità unanime e motivata. La delibera d'inammissibilità contenente le motivazioni sarà comunicata all'interessato con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.



Articolo 10 - SOCI ONORARI

10.1. Possono divenire soci onorari, nominati tali con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche maggiori d'età e i soggetti giuridici, sia pubblici che privati, che condividono le finalità dell'Associazione e che si distinguono per il loro impegno nella promozione e realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di annotazione nel Libro Soci.

10.2. I soci onorari possono partecipare alle attività dell'Associazione e alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto. Essi non hanno elettorato attivo né passivo per la nomina degli organi sociali e non concorrono alla formazione delle deliberazioni assembleari, ma possono formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi dell'Associazione. I soci onorari possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo restando l'adempimento di obbligazioni assunte.

Articolo 11 - RECESSO ED ESCLUSIONE

11.1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

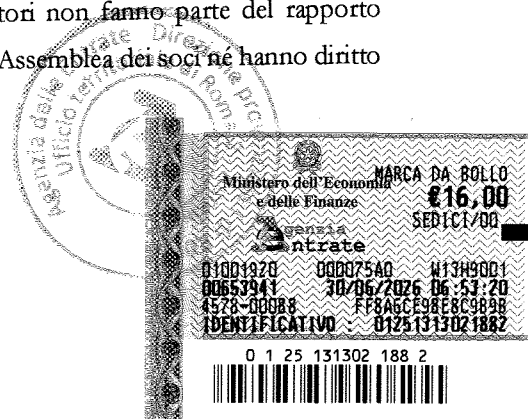
11.2. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti dell'Associazione, delle deliberazioni adottate dagli organi; oppure che non sia in regola con il versamento delle quote associative; o che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale; o che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; o che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione. Nel caso di soggetti giuridici, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione; estinzione; aperture di procedure di liquidazione, fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione della relativa delibera nel Libro Soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione saranno comunicate ai soci destinatari con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera.

Articolo 12 - SOSTENITORI

12.1. Possono sostenere le attività dell'Associazione le persone fisiche maggiori d'età e i soggetti giuridici, sia pubblici che privati, che condividono le finalità dell'Associazione senza assumere la qualifica di socio. I sostenitori contribuiscono alla realizzazione degli scopi associativi mediante erogazioni liberali e contributi di sostegno, anche a carattere periodico, o i contributi di collaborazione alle attività promosse dall'Associazione.

12.2. I sostenitori possono partecipare alle iniziative e alle attività organizzate dall'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I sostenitori non fanno parte del rapporto associativo, non sono iscritti nel Libro Soci e non partecipano all'Assemblea dei soci né hanno diritto di voto o elettorato attivo e passivo per gli organi sociali.



Articolo 13 - VOLONTARI

13.1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche maggiori d'età che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

13.2. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno da parte del beneficiario e al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - PATRIMONIO E FONDO COMUNE

14.1. L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative, rette e proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente Statuto in conformità ai fini istituzionali, erogazioni, donazioni e lasciti; b) contributi di soggetti giuridici, pubblici e privati, finalizzati al sostegno in generale degli scopi associativi e per specifiche attività o progetti; c) ricavato dell'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, rimborsi derivanti da convenzioni; d) ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale in conformità alle vigenti normative in materia di enti non commerciali.

14.2. Il patrimonio e il fondo comune dell'Associazione sono indivisibili. Tutte le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non sono rivalutabili. Costituiscono inoltre il fondo comune e il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

14.3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere sarà reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intenderà reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli.

Articolo 15 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

15.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, depositandolo presso la sede dell'Associazione. Il bilancio,



costituito nella forma di rendiconto economico-finanziario, corredato da apposita relazione del Collegio dei Revisori se nominato, deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 16 - ORGANI

16.1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Vicepresidente; il Consiglio Direttivo; il Segretario; il Tesoriere; il Collegio dei Revisori dei Conti se l'Assemblea dei soci ne decide la nomina; il Comitato Scientifico se l'Assemblea dei soci ne decide la nomina.

Articolo 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, è composta dai soci ed è l'organo sovrano.

17.2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

17.3. L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio consuntivo nella forma di rendiconto finanziario ed economico; b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci o in ogni caso dal Collegio dei Revisori se nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

17.4. L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto dei soci e/o dalla metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

17.5. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

17.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Ogni socio ordinario ha diritto ad un



voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio ordinario. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.

17.7. In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell'Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il versamento annuale delle quote associative e iscritti nel Libro Soci, e i componenti del Consiglio Direttivo.

17.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Le nomine del Segretario, in assenza di quello in ruolo, vengono fatte dal Presidente dell'Assemblea scegliendo fra i componenti il Consiglio Direttivo e in mancanza fra i soci presenti.

Articolo 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

18.1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra i soci dall'Assemblea ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili e nessun compenso è dovuto loro, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del mandato.

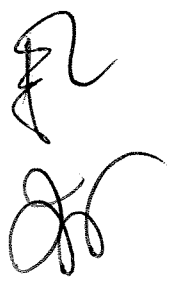
18.2. L'elezione dei componenti degli organi dell'Associazione è libera, ogni socio ordinario ha diritto di voto singolo ai sensi dell'art. 2532 Codice civile in ossequio alla libera sovranità dell'Assemblea.

18.3. Durante la prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto in occasione dell'Assemblea di costituzione dell'Associazione, e le cariche al suo interno vengono stabilite dall'Assemblea medesima.

18.4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio. La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti se convocate ritualmente, o la totalità dei membri se la convocazione è verbale e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

18.5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, a cui spettano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compiti di: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio; c) compilare i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; g) nominare la commissione elettorale in riferimento al rinnovo delle cariche; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

18.6. In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione, tramite cooptazione. I Componenti cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea successiva al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione dei componenti cessati; chi venga eletto in luogo dei componenti cessati dura in carica per lo stesso



residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i componenti cessati. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione, per cui quelli rimasti in carica debbono nominare la commissione elettorale e convocare l'Assemblea perché provveda in tal senso.

Articolo 19 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

19.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio Direttivo con necessità di ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

19.2. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente e l'intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 20 - SEGRETARIO E TESORIERE

20.1. Al Segretario competono le seguenti funzioni: a) su delega del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può essergli conferita la firma sociale; b) coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo; c) cura i rapporti con gli enti e ne riferisce gli esiti al Consiglio Direttivo; d) dirige e organizza le attività con funzioni prevalentemente tecnico-operative, in relazione agli organici del personale operativo, al reperimento di nuove energie, nuovi contatti, vigila e riferisce in Consiglio Direttivo sugli atti contrari e sulle violazioni al presente Statuto commesse dai soci. Il Segretario, temporaneamente impedito, o dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

20.2. Il Tesoriere, coadiuvando il Presidente e il Segretario nelle scritture contabili e nell'amministrazione dell'Associazione, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. A tal fine, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione, secondo le modalità e i limiti di firma stabiliti dal Consiglio Direttivo, e deve mantenere aggiornati i libri contabili e predisporre la documentazione necessaria per la redazione della bozza di bilancio di esercizio affinché sia sottoposta al Consiglio Direttivo per la formale presentazione all'Assemblea dei soci ai fini della loro approvazione definitiva. La gestione del Tesoriere è improntata a criteri di trasparenza, eticità e correttezza amministrativa.

Articolo 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

21.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato dall'Assemblea dei soci, è composto da tre soci ordinari iscritti nell'elenco dei Revisori legali previsto per legge. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella prima riunione, il proprio Presidente, ed è da questi convocato almeno una volta l'anno

per l'esame del bilancio consuntivo, ed almeno ogni tre mesi per la verifica dell'amministrazione sociale.

21.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione e accompagna con una relazione il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo, alla chiusura di ciascun esercizio, sottoporà all'Assemblea dei soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea in caso di inerzia del Consiglio Direttivo e per gravi motivi attinenti alla gestione dell'Associazione, e può richiedere al Consiglio Direttivo, per lo svolgimento delle proprie funzioni, i dati, le notizie e i documenti ritenuti necessari.

21.3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti, il Collegio provvede alla integrazione mediante cooptazione di altri Associati aventi le caratteristiche prescritte. I membri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono insieme con quelli in carica. In caso di dimissioni dei due componenti del Collegio si provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti.

Articolo 22 - COMITATO SCIENTIFICO

22.1. Il Comitato Scientifico è composto da esperti, interni o esterni all'Associazione, con competenza consolidata nelle materie affini agli scopi istituzionali. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono esprimere pareri non vincolanti su progetti di particolare rilevanza sociale, in funzione di garanti della connotazione culturale e scientifica delle attività dell'Associazione.

Articolo 23 - CONTROVERSIE

23.1. I soci si impegnano a non adire in alcun modo le vie legali per le loro eventuali questioni con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra Associazione e soci saranno sottoposte al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - FUNZIONAMENTO ED ESECUZIONE DELLO STATUTO

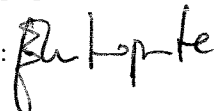
24.1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano le previsioni del Codice civile, del d.p.r. 917/1986, del d.lgs. 117/2017 e le altre in materia di associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio esclusivo di attività commerciali.

Articolo 25 - DISPOSIZIONI FINALI

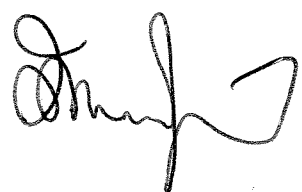
25.1. L'Associazione, quale ente non commerciale che opera nel rispetto delle disposizioni previste dal d.p.r. 917/1986, si conforma alle previsioni del relativo art. 148, co. 8, al fine di garantire la natura associativa dell'ente e l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi.

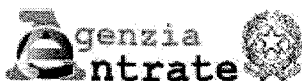
25.2. Copia del presente Statuto dovrà essere registrata e depositata presso gli archivi sociali.

Roma, 30 giugno 2026.

Presidente: 



emblem: 



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ROMA 2 - AURELIO

Registrazione di Atto Privato

Il 03/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJP , serie 3 , numero 691

data di stipula: 30/06/2026

ident.vo telematico: TJP26L000691000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 96653950582

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96653950582				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24